

COMUNE DI CURIO

REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERO

INDICE

CAPITOLO I

Art. 1
Art. 2

Autorità e vigilanza

Proprietà ed amministrazione
Manutenzione

CAPITOLO II

Art. 3

Suddivisione del cimitero

Suddivisione

CAPITOLO III

Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11

Inumazioni

Salme accolte
Nulla osta del Municipio
Inumazione e materiali autorizzati
Numero delle salme
Dimensioni delle fosse
Esecuzione fosse
Deposizione resti
Urne cinerarie

CAPITOLO IV

Art. 12
Art. 13
Art. 14

Esumazione traslazione delle salme

Esumazioni ordinarie
Esumazioni straordinarie
Occupazione posti liberi

CAPITOLO V

Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20

Concessioni e scadenze

Procedura
Designazione rappresentante
Definizione
Obbligo di manutenzione
Responsabilità
Durata della concessione

CAPITOLO VI

Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31

Ordinamento del cimitero

Apertura
Divieto di accesso
Domande
Proprietà dei ricordi funebri
Divieto di lavorazione
Sgombero del materiale
Sgombero dei ricordi funebri
Piantagioni e fiori
Tenuta delle tombe
Lastre murali
Deposito urne cinerarie

CAPITOLO VII

Art. 32
Art. 33
Art. 34

Tasse

Tasse
Reclami - ricorsi
Pagamento – termini

CAPITOLO VIII

Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38

Disposizioni transitorie, abrogative e finali

Multe
Diritto applicabile
Disposizione abrogativa
Entrata in vigore

CAPITOLO I Amministrazione

Art. 1

Proprietà ed
amministrazione

Il cimitero è di proprietà comunale ed è amministrato dal Municipio, riservate le competenze del medico delegato.

Art. 2

Manutenzione

Il Municipio con il suo personale dispone:
- la manutenzione
- l'ordine
- il disciplinamento e l'osservanza di questo regolamento
- la tenuta dei registri delle tumulazioni ed esumazioni
- l'incasso delle tasse.

CAPITOLO II Suddivisione del cimitero

Art. 3

Suddivisione

L'area del cimitero è suddivisa in:
a) campi per sepolture comuni
 1. adulti
 2. per bambini fino a 12 anni
b) tombe di famiglia
c) loculi cinerari
d) cappella

CAPITOLO III Inumazioni

Art. 4

Salme accolte

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa di:
a) persone decedute nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
b) persone domiciliate nel Comune, decedute fuori dalla giurisdizione comunale;
c) persone non domiciliate nel Comune, ma aventi diritto di sepoltura in tombe di famiglia;
d) persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decedute fuori dalla giurisdizione comunale;
e) persone non domiciliate e non attinenti, per le quali la famiglia facesse richiesta di inumazione.
Il Municipio può concedere l'inumazione di salme, ceneri e resti di persone non attinenti e non domiciliati, ma i cui stretti familiari sono domiciliati a Curio.

Art. 5

Nulla osta del Municipio

Nessuna inumazione potrà aver luogo senza il nulla-osta del Municipio.

Art. 6

Inumazione e materiali

Tutte le inumazioni devono essere eseguite tra le ore 09.00 e le ore 18.00 per il periodo inizio aprile / fine settembre e tra le ore 10.00 e le ore 16.00 per il periodo inizio ottobre / fine marzo.
Per le tumulazioni in terra vegetale è d'obbligo la bara di legno dolce, spessore non superiore a 3 cm. Sono assolutamente proibite le bare in legno duro, metalliche e

Art. 13

Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie ed operate prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura sono quelle da eseguire per necessità di:

- a) sistemare il cimitero
- b) per ordine dell'autorità
- c) dietro richiesta della famiglia.

Salvo in casi di inchiesta giudiziaria, nessuna salma potrà essere esumata prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione senza il consenso del Dipartimento della sanità e socialità.

Le esumazioni consentite prima di questo periodo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato municipale.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

L'autorizzazione per l'esumazione deve essere chiesta al Dipartimento competente dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

Art. 14

Occupazione posti liberi

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborsare l'eventuale tassa pagata.

CAPITOLO V Concessioni e scadenze

Art. 15

Procedura

Per ottenere la concessione per una sepoltura o per collocare urne cinerarie nei loculi o sulle tombe esistenti nei campi di sepoltura comuni, si dovrà inoltrare al Municipio un'istanza scritta, nella quale devono esser indicati con precisione il nome ed il cognome del defunto che verrà sepolto.

Art. 16

Designazione
rappresentante

Per ogni richiesta di concessione, dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa far capo per tutto quanto si riferisce ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 17

Definizione

Le concessioni di posti non danno diritto alla proprietà del terreno ma solo all'uso dello stesso, per cui il terreno concesso non è alienabile.

Art. 18

Obbligo di manutenzione

Per monumenti o lapidi deteriorate o pericolanti, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire le opportune riparazioni nel termine che verrà loro stabilito, in difetto del quale il Municipio farà eseguire la riparazione addebitando le spese agli interessati.

Art. 19

Responsabilità

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per danni e guasti provocati da terzi ai monumenti eretti in cimitero.

Art. 26

Sgombero del materiale

La terra, le pietre ed altri residui delle opere eseguite o in corso di costruzione, devono essere trasportati immediatamente all'esterno del cimitero. In caso di ritardo nell'adempimento di tale obbligo, il Municipio provvederà a spese dei concessionari.

Art. 27

Sgombero dei ricordi funebri

Scaduta la concessione dei posti, i monumenti, le croci, le lapidi, i cordoni ed ogni altro ricordo funebre dovranno essere tolti e ritirati dai familiari entro un mese dalla data della notifica, dopo di che diverranno di proprietà del Comune, che ne potrà disporre nel modo che riterrà opportuno.

Art. 28

Piantagioni e fiori

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto o sempreverdi che devono essere regolati in modo da non superare l'altezza di ml. 1.00. Inoltre non devono sporgere dal perimetro del posto occupato. In caso contrario o quando le stesse fossero di impedimento, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni.

Art. 29

Tenuta delle tombe

Le tombe devono essere tenute in ordine ed fiori avvizziti dovranno essere asportati. I fiori dovranno essere collocati in recipienti adatti. Sono proibite le latte ed altri recipienti deteriorabili o inadatti. Per le tombe abbandonate gli eredi saranno invitati a provvedere alla manutenzione. In caso di inadempienza il Municipio provvederà addebitando le spese agli interessati. In caso di eredi sconosciuti il Municipio pubblicherà un avviso sul Foglio ufficiale invitando gli stessi a far valere i loro diritti entro il termine di un anno. Trascorso infruttuoso questo termine la concessione decade e il Comune potrà disporre liberamente dell'area concessa dopo aver dato ai resti adeguata sepoltura. Le medesime disposizioni valgono pure per i loculi cinerari nel caso in cui non venisse rinnovata la concessione e in ogni caso dopo la decadenza della stessa.

Art. 30

Lastre murali

Nel caso di esumazione, può essere concessa la facoltà di applicare una lastra ai perimetrali del cimitero. La concessione ha la durata di 20 anni rinnovabile per altri 20 anni.

Art. 31

Deposito urne cinerarie

E' permesso collocare urne cinerarie sulle tombe esistenti nei campi di sepoltura comune.

CAPITOLO VII

Tasse

Art. 32

1. Sepoltura

- a) domiciliati
- b) dimoranti e attinenti
- c) non domiciliati e non attinenti

Concessione

- gratuito
- Fr. 600.00
- Fr. 700.00

2. Ricordi funebri

- a) croci in legno

gratuita

Rinnovi

gratuita

b) lapidi e monumenti sulla tomba	Fr. 30.00	Fr. 30.00
c) lapidi murali	Fr. 30.00	Fr. 30.00

3. Loculi cinerari

a) domiciliati	Fr. 500.00	Fr. 300.00
b) dimoranti e attinenti	Fr. 600.00	Fr. 400.00
c) non domiciliati e non attinenti	Fr. 700.00	Fr. 700.00

4. Tombe di famiglia

Se i defunti di cui al punto 1b e 3b hanno avuto la residenza nel Comune per almeno 20 anni, la tassa è ridotta del 50%. Per l'occupazione dei loculi cinerari, la riduzione è applicata solo per la prima concessione.

Art. 33

Reclami – ricorsi

Contro l'emissione dei conteggi è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
Contro le decisioni municipali è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente all'art. 208 della LOC e secondo la procedura prevista dalla Legge di procedura per le cause amministrative

Art. 34

Pagamento - termini

Il pagamento delle tasse deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica.
Contro la relativa decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.
La fattura del Comune è parificata ad un titolo esecutivo della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

CAPITOLO VIII

Disposizioni transitorie, abrogative e finali

Art. 35

Multe

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento o arrecherà danni o sfregi al cimitero (muri, cancelli, installazioni) è soggetto ad una multa da Fr. 100.00 a Fr. 500.00, oltre all'ordine di demolire tutte le opere costruite abusivamente ed al risarcimento dei relativi anni.
E' riservata l'azione penale.

Art. 36

Diritto applicabile

Per quanto non contemplato nel presente regolamento fanno stato le leggi, i decreti ed i regolamenti cantonali e federali in materia. E' data facoltà al Municipio di decidere i casi controversi e provvedere nel miglior modo come l'igiene, il decoro e l'ordine pubblico richiedono.

Art. 37

Disposizione abrogativa

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra precedente norma o disposizione di regolamenti speciali con esso in contrasto.

Art. 38

Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato.